

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. 20.

Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni e loro Consorzi.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione concede ai Comuni e loro Consorzi contributi annui costanti del 5 per cento, per un periodo non superiore ad anni 20, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per:

- a) la costruzione, il completamento, la sistemazione, l'ammodernamento e la rettifica di strade comunali;
- b) la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;
- c) la costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di municipi e edifici comunali adibiti a centri sociali.

Art. 2

Qualora gli enti ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge si trovino nell'impossibilità di

garantire in tutto o in parte i mutui necessari per l'esecuzione delle opere previste, i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti saranno garantiti dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuuario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuuario.

Art. 3

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare la natura delle opere previste, anche in relazione allo strumento urbanistico vigente, nonché la spesa necessaria per l'esecuzione del progetto eventualmente distinto per stralci funzionali.

Art. 4

La spesa ammissibile al contributo regionale comprende, oltre al costo delle opere, al pagamento degli espropri e dell'imposta sul valore aggiunto, una quota massima del 7 per cento per spese tecniche generali e di collaudo ed una quota, non inferiore al 10 per cento, per imprevisti e revisione prezzi.

Art. 5

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale.

Il programma deve prevedere prioritariamente interventi da attuarsi in zone insufficientemente sviluppate nonché quelli tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già eseguite e quelli che garantiscono l'esecuzione di collegamenti con zone di interesse industriale e turistico.

Nella formulazione del programma di cui alla presente legge possono essere inclusi i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19, negli importi aggiornati previsti dal relativo programma, a condizione che i progetti di cui trattasi siano stati presentati dagli Enti nei termini prescritti e il relativo finanziamento non abbia avuto luogo per il mancato impegno della spesa.

Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.

Art. 6

Qualora per motivate ed oggettive necessità l'ente beneficiario del contributo di cui all'art. 1 della presente legge intenda eseguire opere diverse da quelle finanziate, purché comprese tra quelle previste nelle finalità della legge medesima, sulla relativa domanda di devoluzione decide la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 7

Alla copertura della spesa prevista dalla presente legge in L. 550 milioni per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa troverà copertura nella spesa programmata della cat. IV del titolo IV del bilancio pluriennale 1980-1982.

Art. 8

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 550.000.000	
Fondo finale di cassa		L. 550.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 550.000.000	L. 550.000.000
Variazione in aumento	Competenza	Cassa
Cap. 044004532 - Contributi in annualità ai Comuni, ai Consorzi di comuni e alle Comunità montane per costruzione, sistemazione e completamento di strade comunali, cimiteri e municipi »		
(capitolo di nuova istituzione)	L. 500.000.000	L. 500.000.000
Cap. 044004533 - « Garanzia fidjussoria »		
(capitolo di nuova istituzione)	L. 50.000.000	L. 50.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 550.000.000	L. 550.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 3 aprile 1980

Tomelleri